



## DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

**SERVIZIO:** Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

**UFFICIO:** A.I.A.

**OGGETTO:** **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., art. 29-octies - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8 del 09/06/2006 e s.m.i.**  
**DITTA: Puccioni 1888 S.r.l.**  
**Sede impianto:** Via Osca, 89 - Zona Industriale Punta Penna - Vasto (CH)  
**Attività svolta:** Produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, quali perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organo-minerali, composti e complessi.  
**Codice IPPC di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:**  
**4.3: "Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)"**

### IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

### VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" che fissa, nell'Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. - Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 - D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica";
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente - attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione";
- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento": art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008";
- il D.M. 24/04/2008 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005";

- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante “DM del 24 aprile 2008. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.””;
- la D.G.R. n. 118 del 07/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. 1), art. 29-nonies) - Modifiche ed integrazioni delle disposizioni di cui alla DGR 917 del 23.12.2011”;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/07, n.45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 - DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006;
- (BREF) sulle Migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) intitolato “Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (ammoniaci, acidi e fertilizzanti) - LVIC-AAF” adottato da Agosto 2007;
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, con cui sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica”;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023 recante “ Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs.152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8 del 09/06/2006 rilasciata alla Ditta Puccioni 1888 S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Osca, 89 - Zona Industriale Punta Penna -Municipio della Città del Vasto (CH), nella persona del Legale Rappresentante, per l’esercizio presso l’impianto di produzione di fertilizzanti per l’agricoltura (perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organo-minerali, composti e complessi) dell’attività IPPC identificata nell’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. al punto 4.3: “Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)”;

#### **RICHIAMATE:**

- la nota datata 07/12/2011, assunta al prot.n. 2942 del 05/01/2012, con cui la Ditta Puccioni 1888 S.r.l. ha provveduto ad inoltrare istanza di rinnovo dell’AIA n. 08 rilasciata il 09/06/2006;
- la nota prot.n. 19482 del 23/01/2013 con cui si è provveduto ad avviare il procedimento;
- la nota del 20/02/12, in atti al prot.n. 39261 del 22/02/12, con cui la Ditta ha trasmesso contabile del pagamento delle spese istruttorie ai sensi del DM 24/04/2008;

- il verbale della Conferenza di Servizio del 18/04/2013;
- la nota prot.n. 3351 del 22/01/2014 del Comune di Vasto, assunta al prot.n. 24588 del 27/01/2014, con cui evidenzia la necessità di sottoporre il rinnovo dell'AIA a valutazione di incidenza ambientale, in ragione della variazione dei flussi di massa dichiarati nel QRE per i seguenti punti: E5, E6, E7, E9, E17, E18;
- la nota prot.n. 47343 del 18/02/2014 del DPC025, con cui si forniscono chiarimenti in merito all'incremento di concentrazioni del parametro "polveri" dei camini E5, E6, E7, E9, E17, E18;
- la nota della Ditta datata 20/03/2014, assunta al prot.n. 82188 del 24/03/2018, in cui la stessa dichiara che il flusso di massa dell'acido fluoridrico del camino E5 "può essere ridotto a 5580 kg/anno così come era indicato nel QRE del precedente provvedimento";
- la nota prot.n. 93488 del 03/04/2014 del DPC025 con cui si è comunicato al Comune di Vasto che "[...] si ritiene possa essere superata la problematica di assoggettabilità alla procedura di VINCA emersa in sede di conferenza dei servizi del 18/04/2013. Eventuali osservazioni in merito possono essere inviate entro 15 [...]";

**ACQUISITI** i pareri tecnici dell'ARTA Abruzzo prot.n. 565 del 10/04/2014, in atti al prot.n. 103375 del 11/04/2014, e prot.n. 5704 del 15/05/2014, in atti al prot.n. 134991 del 20/05/2014;

**CONSIDERATI** i chiarimenti forniti in merito allo stralcio dalla documentazione dei riferimenti inerenti il deposito costiero dell'acido solforico e fosforico a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della Puccioni 1888 S.r.l. alla Ditta Hadri Thanks S.r.l., di seguito sintetizzati:

- nota prot.n. 9136 del 04/08/2014, con cui ARTA ha trasmesso il verbale della riunione tecnica del 03/07/2014 presso gli uffici dell'ARTA Abruzzo;
- nota DPC025 prot.n. 208575 del 04/08/2017 con cui si è provveduto a richiedere alle Ditte Puccioni 1888 S.r.l. ed Hadri Thanks S.r.l. di chiarire la propria posizione giuridica in merito alla definizione di attività connessa, anche in virtù delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
- nota del 08/08/2017, assunta al prot.n. 211970 del 09/08/2017, con cui la Ditta Puccioni 1888 S.r.l. ha comunicato che "la presenza della strada provinciale esclude uno dei requisiti richiesti dalla normativa, così come interpretata dalla circolare del MATTM n. 2295 del 27/10/2014" per essere definita attività connessa;
- nota datata 13/09/2017 assunta al prot.n. 239033 del 18/09/2017, con cui la Ditta Hadri Thanks S.r.l. assevera di "non poter essere considerata attività connessa alla Puccioni 1888 S.r.l. (attività IPPC) venendo a mancare il requisito della contiguità (i due siti sono separati da una strada provinciale)";

**ACQUISITO** al prot.n. 273757 del 26/10/2017 il verbale dell'incontro tecnico tenutosi il 05/10/2017 (Allegato 11 al presente provvedimento) tra la Ditta e l'ARTA, agli esiti del quale la Ditta ha provveduto giusta nota del 06/04/2018, acquisita in atti al prot.n. 100413 del 09/04/2018, ad aggiornare la documentazione già prodotta ai fini del riesame;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 90100 del 27/03/2018 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA - DPC025 - ha provveduto alla convocazione, per il giorno 17/05/2018, della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter, della L. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

#### **VISTE:**

- la nota del Comune di Vasto del 27/04/2018, assunta al prot.n. 125834 del 03/05/2018, in cui si richiedeva al Gestore lo studio di incidenza ambientale dell'attività sul SIC IT 140108 "Punta Aderci - Punta della Penna";
- la nota della Ditta datata 15/05/2018, acquisita in atti al prot.n. 139475 del 16/05/2018, con la quale la Ditta ha inviato l'errata corrige del QRE datato 06/04/2018 nonché asseverato l'invarianza della situazione emissiva rispetto a quanto autorizzato con AIA n. 8 del 09/06/2006;
- la nota ARAP prot.n. 795/GC del 17/05/2018 relativa alle acque reflue provenienti dai servizi igienici;

**PRESO ATTO** dei contenuti del verbale di Conferenza dei Servizi del 17/05/2018, trasmesso con nota prot.n. 144540 del 21/05/2018 (Allegato 12 al presente provvedimento), con cui i lavori della CdS sono stati sospesi in attesa di chiarimenti sugli adempimenti relativi alla VINCA e delle integrazioni di seguito sintetizzate: "[...]

- *il punto di emissione denominato E5/1 nel QRE datato 06/04/2018 corrisponde perfettamente al punto di emissione denominato E5 nell'AIA. Il punto denominato E5/2 costituisce solo un punto di campionamento relativo alle emissioni provenienti dalla fase di produzione perfosfato la cui emissione è già ricompresa e contabilizzata nel camino E5, e viene inserito nel QRE al solo fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti*

fissati presso tale punto. La CdS stabilisce di inserire come nota al QRE la seguente dicitura E5/2: "punto di prelievo afferente la fase di abbattimento gas reazione Khulman", già facente parte del punto E5 del precedente QRE autorizzato in AIA n. 8 del 09/06/2006.

- Relativamente ai limiti di emissione per le polveri di cui al punto di prelievo E5/2, la CdS stabilisce che il VLE proposto dall'Azienda sarà ridotto da 15 a 10 mg/Nmc. La CdS stabilisce che a valle della modifica relativa al recupero termico nella fase di essiccazione e nella fase di granulazione, prevista nella Relazione datata 06/04/2018, la Ditta effettuerà la marcia controllata, in esito alla quale relazionerà sulla possibilità di ridurre i limiti delle polveri del camino E5 da 15 a 10 mg/Nmc. [...] Il progetto inerente il recupero termico dovrà essere presentata dalla Ditta entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA. [...]
- Come richiesto dall'Azienda, la CdS concorda di stralciare dal QRE, per il camino E5, i parametri SOV classe I e SOV classe II. Pertanto verrà presentato il QRE aggiornato rispetto al QRE vigente.
- ARTA segnala che intervento finalizzato all'abbattimento dei fluoruri mediante calce delle acque di scrubbing prima del riutilizzo costituisce modifica migliorativa e non sostanziale. La CdS prescrive all'azienda di presentare il dettaglio progettuale entro un mese dalla data odierna e realizzarla entro tre mesi. [...] La CdS stabilisce che la Ditta, alla prima campagna di monitoraggio dopo il rilascio dell'AIA, dovrà ricercare nell'emissione E5 anche i parametri indicati nel parere ARTA n. 5704 del 15/05/2014 relativamente ai metalli nelle polveri.
- Relativamente alle emissioni della macinazione della fosforite (camini E6, E7, E17, E18), la Ditta, in considerazione degli investimenti economici fino ad ora definiti, propone di poter realizzare un intervento per l'abbattimento delle polveri entro 6 anni dal rilascio del provvedimento di rinnovo, fatto salvo che comunque la Ditta dovrà adeguarsi entro 4 anni dalla eventuale pubblicazione delle BAT Conclusioni. A valle della realizzazione del progetto verrà rivisto il limite dei valori limite di emissioni indicati nel QRE, portandolo entro il range delle BAT (par. 10.4.2). La CdS approva la tempistica proposta dalla Ditta.
- [...]In merito alla fornitura dell'acido la Ditta darà riscontro con una relazione descrittiva della condotta e con la definizione della porzione di competenza anche per quanto attiene alle gestione delle acque meteoriche, oltre che per l'approvvigionamento dell'acido solforico.
- ARTA ritiene che sia necessario approfondire gli aspetti idrogeologici, come richiesto nel parere ARTA prot.n. 565 del 10/04/2014. La Ditta presenterà le integrazioni richieste.
- Relativamente al PMC si chiede di indicare esclusivamente le metodiche secondo le priorità di cui all'art. 271 comma 17.
- Riguardo al monitoraggio delle acque sotterranee l'ARTA segnala che la Ditta dovrà indicare ulteriori parametri significativi da inserire nel PMC, a valle di uno screening iniziale più ampio. [...]"

**CONSIDERATA** l'ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal Gestore, di seguito riassunta:

- Progetto acque di Scrubbing (rif. prot.n. 166902 del 13/06/2018);
- integrazioni e chiarimenti (rif. prot.n. 216236/18 del 30/07/2018);
- Progetto di Abbattimento Fluoruri, acquisito in atti con nota prot.n. 233341 del 22/08/2018 e successiva nota prot.n. 363781 del 31/12/2018;
- proposta di Piano di monitoraggio piezometrico (rif. prot.n. 44117/18 del 12/02/2019);
- documentazione riepilogativa, assunta in atti al prot.n. 164326 del 03/06/19;

**EMERSA** la necessità da parte del Gestore di esperire la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) dell'attività sul SIC IT 140108 "Punta Aderci - Punta della Penna" presso il Comune di Vasto, come risulta dai seguenti documenti:

- note acquisite ai prot.n. 149768 del 25/05/2018 e prot.n. 246554 del 07/09/2018, con cui il Comune di Vasto ha ribadito la necessità, per gli aspetti di competenza comunale, di effettuare la procedura di VINCA;
- pareri dell'Avvocatura Regionale prot.n. 281869 del 12/10/2018 e prot.n. 49378 del 15/02/2019 richiesti dal DPC025, in qualità di autorità competente AIA, al fine di ottenere chiarimenti circa l'espletamento della procedura VINCA nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, anche alla luce delle memorie presentate dalla Ditta in data 01/06/2018, 03/08/2018, 20/12/2018;
- la nota dell'Avvocatura regionale prot.n. 135947 del 07/05/2019, con cui si evidenzia "[...] la necessità di pronta conclusione della conferenza di servizi, in vista della definizione del procedimento relativo al rinnovo dell'AIA, atteso anche il notevole lasso di tempo intercorso[...]";
- il parere negativo del Comune di Vasto acquisito al prot.n. 206774 del 12/07/2019, che indica come condizione ai fini dell'assenso l'espletamento da parte della ditta della procedura di VINCA presso il Comune medesimo;

- nota prot.n. 245978/19 del 03/09/2019 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali -DPC002 - “[...] comunica che con L.R. 2/2003 e s.m.i. la Regione Abruzzo ha delegato la competenza per l'espressione del parere di Valutazione d'Incidenza Ambientale, di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm e ii., al comune territorialmente interessato dal progetto. Pertanto resta in capo al Comune di Vasto, che legge per competenza, la valutazione della validità ed efficacia, in assenza di modifiche, in sede di rinnovo di autorizzazione, della Valutazione d'Incidenza espletata nel 2012, in ragione del lasso di tempo trascorso, delle eventuali modifiche ambientali intercorse e della sopraggiunta normativa regionale relativa all'approvazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche del SIC. [...]”;
- nota prot.n. 53454 del 18.09.2019, in atti al prot.n. 259981 stessa data, con cui il Comune di Vasto ha stabilito che “[...] la VINCA del 2012, relativa, come detto, alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti pericolosi per la rigenerazione dell'acido cloridrico - “Recogen”, non può essere ritenuta valida ed efficace nell'ambito del rinnovo dell'AIA [...]”;

**PRESO ATTO** dei contenuti del verbale di Conferenza dei Servizi del 23/07/2019, trasmesso con nota prot.n. 218203 del 25/07/2019 (Allegato 13 al presente provvedimento), di seguito sintetizzato:

“[...] Inizialmente si passa alla lettura della nota trasmessa dal Comune di Vasto del 11/07/2019 dal quale emerge che in assenza dell'espletamento da parte della ditta della procedura di VINCA, il parere del Comune è negativo. [...]

Successivamente si passa alla disamina del parere ARTA trasmesso con nota prot.n. 35834 del 23/07/2019 dal quale emerge relativamente a:

#### **Acque meteoriche**

Circa il collegamento con la rete di raccolta con la ditta Hadri Tanks si chiede alla ditta di chiarire la tempistica prevista per l'interruzione/rimozione definitiva del tubo in PVC.

La ditta dichiara che al momento risulta ancora attivo il collegamento in attesa che venga concluso l'iter autorizzativo di AUA dell'altra ditta.

#### **Emissioni in atmosfera**

In merito al parere ARTA che riporta "si ritiene pertanto di non poter accogliere il QRE prodotto in quanto non conforme alle indicazioni della CdS del 17/05/2018", ARTA chiarisce che la non accoglibilità è legata alla mancanza della nota richiesta in sede della precedente CdS e alle altre condizioni impartite sempre nella precedente CdS .

“[...] Relativamente al progetto datato 31/05/2018 per l'abbattimento dei fluoruri l'Azienda dichiara di aver comunicato la realizzazione dell'impianto, quanto invece al monitoraggio dell'efficienza la ditta si impegna a comunicare i risultati della fase di monitoraggio dell'abbattimento specificando che rispetto ai termini è necessario tener conto degli effettivi periodi di produzione.

Si ritiene pertanto che la ditta dovrà presentare l'esito del monitoraggio entro marzo 2020. Sulla base dei risultati del monitoraggio l'Azienda dovrà valutare la fattibilità tecnico-economica rispetto ai benefici ambientali di utilizzare un reagente per lo scrubbing nelle colonne C.

Per la gestione delle emissioni diffuse derivanti dalla fase di movimentazione delle materie prime e prodotti finiti, l'Azienda dovrà predisporre la relazione proposta da ARTA con il parere prot.n.35834 del 23/07/2019 nel più breve tempo possibile.

L'Azienda chiarisce di aver già provveduto al contenimento delle emissioni diffuse attraverso la copertura del nastro trasportatore e pertanto propone di presentare tale relazione entro un anno dal rilascio dell'AIA. La CdS accoglie tale tempistica.

#### **Campionabilità dei punti di emissione**

L'Azienda dichiara che per tutti i camini si effettuano i campionamenti secondo le norme tecniche previste, compresi i camini E8 ed E21, segnalati da ARTA.

#### **Attività di recupero rifiuti non pericolosi**

Attualmente l'attività è sospesa come da provvedimento AIA n.39/20 del 26/02/08; la Ditta è tenuta ad effettuare la comunicazione di aggiornamento dell'AIA nel caso volesse riavviare l'attività di recupero rifiuti provvedendo a tutti gli adempimenti ambientali previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti.

#### **Monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee**

In riferimento alla tabella 1 All.5 alla parte IV del D.Lgs.152/06 si specifica che gli inquinanti da ricercare nei terreni per il primo screening sono quelli di cui ai punti da 1 a 12 e da 14 a 18, quanto ai successivi screening verranno ricercati quelli proposti dalla Ditta salvo quanto emerge dal primo screening.

Per le acque sotterranee, invece, i composti organici aromatici da ricercare sono quelli della Tab.2 dell' All. 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Le metodiche indicate dall'ARTA non sono vincolanti tuttavia sono quelle utilizzate dal laboratorio ARTA.

#### **Recupero termico di processo**

Rispetto a quanto stabilito nella precedente conferenza dei Servizi viene richiesto all'Azienda di presentare il progetto di recupero termico entro il 31/12/2019.

#### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

Le indicazioni della precedente CdS nonché quelle del parere trasmesso da ARTA con prot.n. 35834 del 23/07/2019 saranno riportate nell'autorizzazione.

#### **Condizioni diverse dal normale esercizio**

In relazione all'installazione dei manometri differenziali si chiede alla Ditta di presentare un cronoprogramma degli interventi entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA e comunque tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro due anni dal rilascio dell'AIA.

Mentre il progetto relativo ai dispositivi automatici relativi agli scrubber dovrà essere presentato entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA e l'installazione degli stessi dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

In relazione alla prescrizione proposta da ARTA circa la registrazione dei dati misurati ai sistemi di controllo automatici sui dispositivi di abbattimento, l'Azienda evidenzia che la tecnologia in uso non consente tale registrazione perché la tecnologia in uso è principalmente elettromeccanica e si impegna ove possibile ad effettuarla elencando i punti immediatamente registrabili.

[...] la Conferenza dei Servizi, ritiene che la Ditta debba procedere a verificare con il Servizio Valutazioni Ambientale della Regione Abruzzo se la valutazione di incidenza già esperita in sede di VIA, considerato che con la presente istanza di riesame non vengono apportate modifiche all'impianto, possa far ritenere superata la necessità di dover esperire la procedura di VINCA così come richiesta dal Comune di Vasto.

In conclusione, la Conferenza dei Servizi ritiene che, fatte salve le determinazioni del Servizio Valutazioni Ambientali regionale, si possa procedere al rilascio del provvedimento di AIA a seguito del riesame con le prescrizioni di cui al presente verbale, nonché quelle già in precedenza definite e contenute nel verbale della precedente CdS del 17/05/2018. [...]”;

**ATTESO** che con nota prot.n. 0279928/19 del 08/10/2019 il DPC025, visto Il parere negativo del Comune di Vasto assunto al prot.n. 206774 del 12/07/2019 che indica come condizione vincolante ai fini dell'assenso l'espletamento da parte della ditta della procedura di VINCA, ha sollecitato “[...] la Ditta Puccioni 1888 srl a procedere con gli adempimenti ambientali relativi all'esperimento delle procedure di VINCA in sede comunale come già più volte richiesto dal Comune di Vasto nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio del riesame di AIA [...]”;

**CONSIDERATO** che la Ditta ha trasmesso con pec del 30/12/2019, in atti al prot.n. 362025 del 31/12/2019, il Progetto di Recupero Termico richiesto nella CdS del 23/07/2019, e con successive pec del 31/03/2020 e del 21/05/2020, in atti rispettivamente al prot.n. 91869 del 02/04/2020 e prot.n. 149587 del 21/05/2020, ha richiesto proroga dei tempi per l'invio degli esiti della marcia controllata;

**ACQUISITO** al prot.n. 120936/20 del 23/04/2020 il parere ARTA prot.n. 17699/2020 (Allegato 8 al presente provvedimento), con cui si “[...] fatta salva la valutazione degli esiti della marcia controllata, si propone fin d'ora la seguente prescrizione: nel report annuale, l'azienda dovrà quantificare e documentare, mediante apposite misurazioni ed il confronto con i dati storici, la riduzione ottenuta in termini di flusso di massa di inquinanti in emissione e corrispondente riduzione dei fattori di emissione, nonché dei consumi specifici di metano. [...]”;

#### **RICHIAMATE:**

- la pec del 16/10/2019, in atti al prot.n. 0290242 del 17/10/2019, con cui la Ditta ha inviato ulteriori osservazioni in merito al Giudizio VIA 1976/2012 ed alla necessità di esperire la VINCA;
- la nota prot.n. 62981 del 07.11.2019, in atti al prot.n. 0312257 del 08/11/2019 , con cui il Comune di Vasto ribadisce la necessità di un apposito procedimento di VINCA per il rinnovo dell'AIA in questione;
- la pec del 26/11/2019, in atti al prot.n. 0331012 stessa data, con cui la Ditta ha richiesto 60gg per l'invio dell'istanza a seguito dell'aggiornamento degli elaborati VINCA datati 2012;
- la nota prot.n. 448668 del 16/12/2020 con cui lo scrivente Servizio ha richiesto informazioni sullo stato della procedura di VINCA e sollecitato il Comune a voler trasmettere le determinazioni conclusive;

- la nota prot.n. AOO.C\_E372.04/02/2022.0007796, in atti al prot.n. 48025/22 del 09/02/2022, con cui il Comune di Vasto ha trasmesso l'esito della Valutazione di Incidenza Ambientale sul SIC 108 Punta Aderci - Punta della Penna, provvedimento prot.n. 7790 del 04.02.2022, conclusasi con parere favorevole con prescrizioni;
- la comunicazione della Ditta datata 18/03/2022, acquisita in atti al prot.n. 0109375 del 21/03/2022, con cui la Ditta dichiara che la marcia controllata sul sistema di recupero termico sarà effettuata entro il 31/07/2022, come conseguenza della “[...] mancanza della continuità della produzione necessaria ad effettuate monitoraggi significativi [...]”;

**RITENUTO** necessario, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, procedere alla verifica della conformità dell'installazione alle condizioni di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016, con cui sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**VISTA** la nota prot.n. 0142753 del 11/04/2022, con cui si è provveduto a richiedere al Gestore la tabella di confronto con le BATc di cui alla sopracitata Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016, con indicazione dell'effettivo stato di attuazione e/o i tempi previsti per l'adeguamento alle BATc nonché documentare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dai BAT-AELs;

**ATTESO** che con pec del 06/05/2022, acquisita in atti al prot.n. 179256 del 09/05/2022, il Gestore ha trasmesso la tabella di confronto con le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) stabilite con Decisione di esecuzione (UE) 2016/902, individuando quale intervento migliorativo l'imminente realizzazione di un sistema di trattamento a biofiltro sul punto di emissione E5.

**RICHIAMATA** la nota prot.n. 195551 del 18/05/2022 con cui l'A.C., preso atto delle intenzioni del Gestore di procedere alla realizzazione di un sistema di trattamento a biofiltro sul punto di emissione E5, ha richiesto allo stesso:

- di fornire una relazione tecnica contenente le specifiche del biofiltro, le valutazioni in merito alla adeguatezza di tale sistema di abbattimento rispetto ai contaminanti presenti nell'emissione e l'efficienza di abbattimento attesa;
- di aggiornare in maniera consequenziale QRE e Planimetria dei Punti di Emissione;
- di verificare la necessità, per la modifica impiantistica proposta, di attivare procedure ambientali e/o la VINCA.

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 0208985 del 27/05/2022 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 ha inteso ribadire “[...] che il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA n. 1976 del 05/06/2012 è riferito alla procedura di V.I.A. con annessa VINCA del solo impianto Recogen della PUCCIONI SPA, che si dichiarava non essere connesso all'impianto esistente, mai valutato dal CCR-VIA. [...]”;

**ACQUISITA** in atti al prot.n. 254340 del 30/06/2022 la relazione ARTA prot.n. 31542/2022 con cui il Distretto ARTA di San Salvo ha trasmesso gli esiti dell'Ispezione Straordinaria del 20/06/2022, condotta a seguito di segnalazione di emissioni odorigene moleste da parte dei cittadini residenti in aree limitrofe, dalla quale emerge che “[...] al fine di adeguare l'impianto alla BATc [...], si reputa opportuno che la Società attui azioni finalizzate a minimizzare il potenziale impatto odorigeno e le emissioni diffuse derivante dall'attività [...]”;

**RITENUTO** di condividere le proposte di prescrizioni autorizzative come suggerite da ARTA nella sopra menzionata relazione prot.n. 31542/2022, di seguito riassunte “[...]”

- La Società predisponga, attui e riesami regolarmente un Piano di Gestione delle Emissioni odorigene, in attuazione della BAT 20, “che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
  - un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi odorigeni identificati;
  - un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti,
  - misurare/valutare l'esposizione, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione”.

- La Società proceda con l'invio del progetto e, previa approvazione da parte dell'A.C., con l'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, come dalla stessa con la nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo RA/179256 del 09/05/2022.
- Il gestore individui un'area confinata e posta sotto aspirazione, nella quale svolgere le attività di lavorazione e movimentazione di fertilizzanti potenzialmente fonte di emissioni odorigene, garantendo un idoneo numero di ricambi d'aria orari (almeno 3). Le emissioni provenienti da tali attività dovranno essere inviate ad idoneo sistema di abbattimento. Considerata l'intenzione manifestata dalla Società di realizzare un biofiltro, si ritiene che tale sistema di abbattimento potrebbe risultare efficace, se opportunamente dimensionato e progettato, anche per le emissioni prodotte da tale attività.
- L'azienda fornisca documentazione descrittiva dell'attività di manutenzione settimanale svolta sulla coclea dell'impianto di granulazione del perfosfato. Occorre inoltre che venga dalla stessa individuata e proposta una soluzione progettuale, da realizzarsi entro congrue tempistiche, che consenta di evitare la dispersione di emissioni diffuse all'esterno dell'area di impianto durante le operazioni di manutenzione degli impianti, limitando altresì le emissioni di polveri anche nell'ambiente di lavoro. Arta si riserva di valutare la proposta che sarà formulata.
- La Società presenti un progetto per la riduzione delle emissioni diffuse di polveri, con idoneo cronoprogramma, prevedendo la progressiva compartimentazione delle aree dei capannoni che contengono sorgenti di emissioni diffuse e azioni di mitigazione sulle sorgenti. Il progetto dovrà modulare le priorità degli interventi in funzione dell'intensità delle emissioni prodotte da ciascuna sorgente.
- Nelle more della conclusione degli interventi di compartimentazione delle aree e di mitigazione delle sorgenti, occorre procedere in modo sistematico alla completa pulizia dei piazzali, con idonea frequenza legata all'intensità del vento, e comunque almeno due volte al giorno, con l'uso di moto spazzatrice e/o nebulizzazione di acqua. Si dovranno registrare gli interventi effettuati su apposito registro.
- Nei magazzini i materiali dovranno essere depositati in modo ordinato e impilati in modo stabile, in modo da garantire la sicurezza degli operatori.
- Dovranno essere presenti, all'interno dei magazzini, indicazioni inerenti il materiale contenuto, eventuali pericoli e precauzioni di comportamento, nonché le relative schede di sicurezza. [...];

**CONSIDERATO**, come evidenziato con nota prot.n. 0281087 del 22/07/2022, “[...] che tutti gli interventi e le azioni finalizzate a minimizzare il potenziale impatto odorigeno e le emissioni diffuse derivante dall'attività, ed in particolare all'installazione del biofiltro e le modifiche sul camino E5, costituiranno a tutti gli effetti un adeguamento alle BATc nonché alle prescrizioni autorizzative rese necessarie a seguito di ispezione straordinaria, e costituiscono, altresì, una risposta urgente alle problematiche di natura ambientale-sanitaria segnalate dai cittadini delle aree limitrofe, si suggerisce al Gestore di verificare presso gli enti competenti l'effettiva necessità, per tali interventi, di attivare procedure ambientali e/o la VIN.CA. [...];

**PRESO ATTO** che il Gestore con pec del 29/07/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/289842 del 01/08/2023, ha trasmesso gli esiti della marcia controllata a seguito del completamento degli interventi ai fine del recupero termico dal raffreddatore, da cui si evincono sul Camino E5 valori attesi del parametro polveri inferiori a 10 mg/Nmc;

**RILEVATO** che in data 12/12/2022 la Ditta Puccioni 1988 S.r.l. ha inoltrato presso il Commissario Straordinario del Governo per la ZES istanza dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 5-bis D.L. n. 91/2007, come modificato dal D.L. n. 77/2021, “[...] all'installazione di un biofiltro per il trattamento di ca. 120.000 Nm<sup>3</sup>/h sul punto di emissione dell'impianto principale di produzione fertilizzanti che, nell'autorizzazione già in essere (n. 8 del 09.06.2006), è denominato punto di emissione E5 [...]”, avviata con Codice Pratica Prot. 02540410699-12122022-0951;

**CONSIDERATE** le valutazioni tecniche di cui al Parere ARTA prot.n. 2534/2023, in atti al prot.n. RA/21721 del 20/01/2023 (Allegato 9 al presente provvedimento), con cui, in merito all'installazione del biofiltro, ARTA evidenziava la necessità che il Gestore: “[...]”

- fornisca tutte le informazioni relative alle modalità di umidificazione del biofiltro, agli stadi del nuovo processo di abbattimento, ai componenti costruttivi, ai parametri di dimensionamento, alle dotazioni impiantistiche minime e alle condizioni operative ottimali del biofiltro che si intende installare, come descritto nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione;

- chiarisca perché, a fronte di una portata autorizzata in emissione di 140.000 Nmc/hr, indichi per il biofiltro il dimensionamento per un trattamento di 100.000-120.000 Nmc/hr;
- relazioni sulla posizione relativa del biofiltro rispetto agli attuali impianti di abbattimento presenti (abbattitore ad umido e filtro a tessuto) e descriva nel dettaglio l'intero sistema di abbattimento specificando caratteristiche e funzionamento.
- proponga un Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione e che contempli il monitoraggio degli inquinanti previsti dal QRE.
- fornisca un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del biofiltro, anche in forma tabellare, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione.
- valuti la fattibilità di realizzare il biofiltro in almeno tre moduli separabili, in modo tale che due di essi siano sufficienti al trattamento dell'aria, consentendo così di effettuare gli interventi di manutenzione di un modulo per volta senza interrompere la funzionalità del biofiltro. [...]
- Con riferimento alla dichiarazione "che le acque interessate dal biofiltro saranno opportunamente convogliate e riutilizzate", specificare come si intende convogliare e riutilizzare le acque del biofiltro, stimando altresì l'incremento dei consumi idrici legati alla modifica. [...]
- L'installazione del biofiltro quindi non riguarda l'applicazione della BAT 6, la cui attuazione invece prevede l'implementazione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene. Si chiede se la Società intende effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene, in attuazione della BAT 6. [...]" ;

**CONSIDERATO**, altresì, il Parere ARTA prot.n. 9781/2023, in atti al prot.n. RA/89517 del 02/03/23, (Allegato 10 al presente provvedimento) con cui "[...] nel ribadire le prescrizioni della suddetta nota prot. n. 0002534/2023 del 20/01/2023 a cui si rimanda, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.[...]" ;

**RITENUTO**, in assenza di ulteriori specifici riferimenti normativi e considerato che le modalità di manutenzione e monitoraggio del biofiltro utilizzato per l'abbattimento degli inquinanti odorigeni nelle emissioni gassose non dipendono dalla natura dell'impianto che genera le emissioni medesime, opportuno mutuare, con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo ed al Piano di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del biofiltro, le indicazioni di cui ai capitoli 2 e 7 delle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione;

**PRESO ATTO**, giusta nota prot.n. 155190 del 06/04/2023, che il Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio - DPC025 - in qualità di Autorità Competente A.I.A., verificato che la modifica dell'A.I.A. n. 8 del 09/06/06 per l'intervento relativo "all'installazione di un biofiltro per il trattamento di ca. 120.000 Nm<sup>3</sup>/h sul punto di emissione dell'impianto principale di produzione fertilizzanti che, nell'autorizzazione già in essere (n. 8 del 09.06.2006), è denominato punto di emissione E5", è non sostanziale ai sensi della della DGR 118/19 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha ritenuto di prescrivere il rispetto da parte del Gestore delle seguenti condizioni: "[...]"

1. Fornire, entro 30gg dal presente atto di assenso e comunque prima della messa in esercizio, il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) aggiornato secondo la modulistica regionale approvata con DGR 4/2016 e la Planimetria dei Punti di Emissione
2. Fornire, entro 30gg dal presente atto di assenso e comunque prima della messa in esercizio, tutte le informazioni relative alle modalità di umidificazione del biofiltro, agli stadi del nuovo processo di abbattimento, ai componenti costruttivi, ai parametri di dimensionamento, alle dotazioni impiantistiche minime e alle condizioni operative ottimali del biofiltro, come descritto nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione;
3. Proporre, entro 30gg dal presente atto di assenso e comunque prima della messa in esercizio, un Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione e che contempli il monitoraggio degli inquinanti previsti dal QRE.
4. Fornire, entro 2 mesi dal presente atto di assenso e comunque prima della messa in esercizio, un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del biofiltro, anche in forma tabellare, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione. [...]"

**STABILITO**, come da sopracitata presa atto di cui al prot.n. 155190 del 06/04/2023, che la marcia controllata sul punto di emissione E5 dovrà altresì rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni/comunicazioni: “[...]”

1. *In fase di marcia controllata, 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'Azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta competente per territorio, al Dipartimento Provinciale della ASL;*
2. *Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 giorni, l'Azienda dovrà effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio. Le date dei suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate al Distretto ARTA di San Salvo con un preavviso di almeno 10 giorni;*
3. *Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'Azienda dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;*
4. *La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;*
5. *Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto Arta competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione. È di tutta evidenza che i nuovi punti di emissione devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI per il campionamento e devono essere accessibili in sicurezza. [...]*”

**ACQUISITA** con prot.n. 0159294 del 11/04/2023 l'Autorizzazione Unica n.2 del 07 aprile 2023 rilasciata alla ditta Puccioni 1888 S.r.l. dal Commissario Straordinario del Governo per la ZES Abruzzo e nella quale “[...] confluisce il provvedimento di Presa d'Atto, rilasciato dalla Regione Abruzzo DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio-Ufficio AIA in data 06-04-23 [...]

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Gestore con nota del 16/08/2023, acquisita in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023, in ottemperanza a quanto richiesto nella presa atto di cui al prot.n. 155190 del 06/04/2023,

**CONSIDERATO** il Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023 recante “Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs.152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”, che individua tra gli Impianti e le attività aventi un potenziale impatto odorigeno, ai sensi della Tabella 1 del decreto medesimo, gli impianti di “Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno”;

**RILEVATO** che l'impianto di produzione fertilizzanti della Ditta Puccioni 1888 S.r.l. sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno e, pertanto, rientra nella classificazione di cui alla Tabella 1 del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023;

**RITENUTO**, pertanto, necessario che presso l'impianto di produzione di fertilizzanti per l'agricoltura (perfosfati in polvere, perfosfati granulari, organo-minerali, composti e complessi) della Ditta Puccioni 1888 S.r.l., siano rispettate le disposizioni di cui all'272-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e al Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023;

**RITENUTO** che l'attività della Ditta Puccioni 1888 S.r.l. sia tenuta ad applicare le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue/degli scarichi gassosi nel settore chimico di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, come, come stabilito a pag. L 152/25, si applica a tutta la sezione 4 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ivi compreso il codice IPPC 4.3;

**EVIDENZIATO**, con riferimento alla visura camerale della Ditta Puccioni 1888 S.r.l. - P.IVA 02540410699 - che l'attività risulta classificata con Codice ATECO 20.15, ovvero nel gruppo 20 - “FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI”, ed inoltre, come riportato nell'oggetto sociale: “la società ha per oggetto: “LA PRODUZIONE, LA VENDITA E LA MANIPOLAZIONE DI PRODOTTO CHIMICI IN GENERE [...]

**PRESO ATTO**, nelle more degli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, delle autocertificazioni antimafia acquisite al prot. n. RA/60883 del 14/02/2023, e successivo aggiornamento assunti in atti al prot.n. RA/505092 del 15/12/2023, con le quali i soggetti elencati

all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.

**VERIFICATO** l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e del Decreto Interministeriale 10/11/2011, tramite annullamento acquisito in atti al prot.n. RA/505092 del 15/12/2023;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

## DETERMINA

### ART. 1

di rilasciare alla Ditta Puccioni 1888 S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in Via Osca, 89 - Zona Industriale Punta Penna - Vasto (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

### L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio delle attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

- **4.3:** "Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)"

con massima capacità produttiva autorizzata, intesa come tonnellate di fertilizzanti complessivamente prodotti presso l'installazione, pari a 299.550ton/anno.

In tabella seguente sono inoltre stabilite le massime capacità produttive autorizzate per ciascuna delle singole linee di produzione, come da asseverazione del Gestore giusta pec del 16/08/2023, assunta in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023.

Linee produzione	Tipo di prodotto,	Potenziali massima di produzione	Unità di misura
fertilizzanti in polvere	fertilizzanti in polvere	94.750	ton/ anno
fertilizzanti granulati	fertilizzanti granulati	151.200	ton/ anno
(*) bulk blending	Fertilizzanti granulati (miscela)	20.000	ton/ anno
fertilizzanti idrosolubili	fertilizzanti idrosolubili	25.200	ton / anno
formulati liquidi	fertilizzanti liquidi	8.400	ton /anno
Totale		299.550	ton /anno

(\*) l'impianto in oggetto è temporaneamente dismesso ma potrebbe tornare in funzione.

### Prescrizioni:

- 1) Nel report annuale si dovrà dare evidenza del dato di produzione di ciascun impianto e della produzione complessiva, che dovranno rispettare i valori di cui alla tabella precedente;
- 2) Il Gestore è tenuto a comunicare all'AC ed al competente Distretto di ARTA, con 60gg di anticipo, l'eventuale riattivazione dell'impianto produzione miscele di fertilizzanti (BULK-BLENDING).

## ART. 2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 12 (dodici) anni dal presente Provvedimento. Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

## ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Riesame con valenza di Rinnovo di cui all'art.1 è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente provvedimento.

## ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## ART. 5

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetrie di riferimento:

Elaborato "*Planimetria punti emissione convogliate e rifiuti*" acquisita in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. - **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera, datato 16/08/2023 ed acquisito in atti al prot. n. 346051 del 17/08/2023, rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (QRE)

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione h/gg gg/a		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa kg/h kg/a		Diametro e forma del punto di emissione [m - mm]
E1	Produzione miscele BB	30,0	28.000	8	100	amb.	Filtro a tessuto	Polveri	5	0,14	112,0	1,00 circolare
E2	Insacco C	11,0	6.000	12	240	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	5	0,03	86,4	0,50 circolare
E3	Insacco E	4,1	6.000	12	240	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	5	0,03	86,4	0,38x0,25 rettangolare
E4	Insacco D	6,3	6.000	12	240	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	5	0,03	86,4	0,47 circolare
E5	Granulazione, essiccazione, raffreddamento, frantumazione, vagliatura e abbattimento gas reazione Kulmann	3,0	140.000	24	350	<75	Abbattitore ad umido + Filtro a tessuto + Biofiltro	Polveri Acido fluoridrico Acido cloridrico NOx SOx Ammoniacca SOV (Classe I) SOV (Classe II) COT	14,4 4,6 9,6 48 48 14,4 3,4 14,4 48	2,0 0,6 1,3 6,7 6,7 2,0 0,5 2,0 6,7	16.934 5.357 11.290 56.448 56.448 16.934 3.951 16.934 56.448	Vasca rettangolare con punto di monitoraggio secondo linea guida regionale
E6	Macinazione fosforite I	22,0	5.000	16	329	Amb	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,15	789,6	0,45 circolare
E7	Macinazione fosforite II	22,0	5.000	16	329	Amb	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,15	789,6	0,45 circolare
E8	Fasi alimentazione impianto	8,0	10.000	12	350	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	5	0,05	210,0	0,70 circolare
E9	Trasporto e stoccaggio fosforite macinata	17,0	2.000	16	329	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	15	0,03	157,92	0,20 circolare

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione h/gg gg/a		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa kg/h kg/a		Diametro e forma del punto di emissione [m - mm]
E10	Sfiato serbatoio 1 acido solforico cons. giornaliera	11,0	16	4	---	Amb.	Separatore meccanico	Acido solforico	4	0,064 x10 <sup>-3</sup>	---	0,15 circolare
E11	Sfiato serbatoio 2 acido solforico cons. giornaliera	11,0	16	4	---	Amb.	Separatore meccanico	Acido solforico	4	0,064 x10 <sup>-3</sup>	---	0,15 circolare
E12	Sfiato serbatoio 3 acido solforico cons. giornaliera	11,0	16	4	---	Amb.	Separatore meccanico	Acido solforico	4	0,064 x10 <sup>-3</sup>	---	0,15 circolare
E17	Macinazione fosforite III	20,0	5.000	24	329	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,15	1.184,4	0,45 circolare
E18	Macinazione fosforite IV	22,0	5.000	24	329	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,15	1.184,4	0,35 circolare
E19	Sacconi vagliatura	11,5	7.000	4+16	200	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,07	224	0,54x0,35 rettangolare
E20	Sacconi confezionamento	9,1	5.000	8	200	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,05	80,0	0,30 circolare
E21	Impianto messa a monte	15,0	35.000	10	98	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,35	343	0,98 circolare
E22	Messa a monte insacco E vagliatura	3,8	8.000	10	240	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,08	192,0	0,50 circolare
E23	Dosaggio, pesatura e confezionamento (impianto idrosolubili)	11,5	8.000	8	---	Amb.	Filtro a tessuto	Polveri Rame (Classe III Tab. B)	5 0,2	0,04 0,0016	---	0,65 circolare
E25	Sfiato serbatoio 4 deposito giornaliero	8,1	16	1	---	Amb.	Separatore meccanico	Acido solforico Acido fosforico	4 4	0,064x10 <sup>-3</sup> 0,064x10 <sup>-3</sup>	-	0,06 circolare

### Prescrizioni:

- 1) L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nel QRE di cui alla tabella precedente;
- 2) Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- 3) I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
- 4) Le metodiche di campionamento ed analisi da adottare per le emissioni in atmosfera dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al c.17 dell'art.271 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e, pertanto, dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti;
- 5) Le metodiche di campionamento ed analisi da adottare per le emissioni in atmosfera relative al Camino E5 dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alle Linea Guida ARTA denominate: "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI GASSOSE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E BIOESSICAZIONE";
- 6) Visti gli esiti della marcia controllata dopo il completamento del recupero termico dal raffreddatore, comunicati con nota del Gestore acquisita in atti al prot.n. RA/289842 del 01/08/2023, sul Camino E5 il Gestore è tenuto a rispettare il limite di 10 mg/Nmc per il parametro polveri, equivalenti ad un flusso di massa di 1,4kg/h / 11,76ton/a;
- 7) Nelle more dell'installazione del biofiltro, Il Gestore è tenuto altresì al monitoraggio con la medesima frequenza del camino E5 ed al rispetto dei medesimi valori limite di emissione VLE previsti sul Camino E5 anche sul punto di campionamento denominato E5/2 con portata limite pari a 20.000 mc/h (riferimento verbale dell'incontro tecnico tenutosi il 05/10/2017 e nota del Gestore acquisita in atti al prot.n. 100413 del 09/04/2018). Il punto denominato E5/2 costituisce un punto di campionamento relativo alle emissioni provenienti dalla fase di produzione del perfosfato.". Si precisa che qualora nell'installazione del Biofiltro emergessero difficoltà tecniche in relazione alla possibilità di mantenere la campionabilità del punto di campionamento E5/2, lo stesso dovrà essere opportunamente ricollocato a monte della miscelazione con le emissioni provenienti dalla granulazione/essiccamento, dandone evidenza all'AC e ad ARTA;
- 8) Successivamente all'installazione del biofiltro, si dovrà continuare a monitorare il punto di campionamento E5/2, ma i valori di concentrazione misurati non dovranno più essere confrontati ai valori limite ma saranno utilizzati per verificare l'efficienza di abbattimento delle emissioni della reazione di produzione del perfosfato".
- 9) Al fine di definire il valore limite ai sensi dell'art. 272 bis del D. Lgs. 152/06, visto il Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023 "Indirizzi... ", in fase di marcia controllata delle emissioni del biofiltro, dovrà essere effettuato, secondo le LG Arta citate, il monitoraggio della concentrazione di unità odorimetriche secondo la UNI EN 13725 e sulla base degli esiti del monitoraggio proporre entro tre mesi ad A.C. ed all'Arta un congruo VLE;
- 10) Entro 6 anni dal rilascio del presente provvedimento il Gestore è tenuto a realizzare un intervento per l'abbattimento delle polveri derivanti dalla macinazione della fosforite, al fine di portare il valore limite di emissione per i camini E6, E7, E17, E18 entro il range delle BAT di riferimento (tra 2,5 e 10 mg/mc);
- 11) Al camino E5 ed al punto di campionamento E5/2, nel corso del primo autocontrollo dopo il rilascio dell'AIA, l'azienda dovrà monitorare i seguenti metalli: As, Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Cu, Cd. Fermo restando il rispetto dei VLE di cui all'allegato 1 alla parte V del D. Lgs. 152/06 ridotti del 30%, qualora vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevanza, l'azienda dovrà proporre l'aggiornamento del QRE;

12) Il Gestore è inoltre tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, ad inviare un Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) redatto secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti ed uno schema di flusso riportante tutte le linee relative alle emissioni in atmosfera che vengono convogliate in E5 con relativi sistemi di abbattimento;

Tutti i punti di emissione devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI per il campionamento e devono essere accessibili in sicurezza, nel rispetto delle seguenti indicazioni.

#### **Indicazioni generali sulle postazioni di campionamento delle emissioni:**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve, inoltre, consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

#### **Indicazioni sui punti di prelievo dei camini:**

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi, anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs.

152/2006. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

#### **Indicazioni generali nel caso in cui non è tecnicamente possibile prevedere il previsto numero di diametri a monte e a valle:**

Per i camini esistenti, talvolta non è tecnicamente possibile realizzare le condizioni di campionabilità; in tali situazioni vengono richieste alla Ditta delle verifiche in campo, previste dalla norma UNI EN 15259.

Il camino può considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel rispetto delle condizioni e modalità indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.

Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e l'equipaggiamento dei camini in generale dovranno essere preventivamente descritti, presentando un'apposita relazione al personale del Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

#### **Indicazioni sulla marcia controllata per i nuovi punti di emissioni**

Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, il Gestore dovrà darne comunicazione all'AC, al Comune, al Distretto ARTA, al Dipartimento Provinciale della ASL.

Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, il Gestore dovrà effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi; uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio.

Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà comunicare all'AC, al Comune, al Distretto ARTA, al Dipartimento Provinciale della ASL, i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata.

La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni

#### **Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati:**

La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di San Salvo e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

## **ART. 6**

### **LINEE PRODUTTIVE, MATERIE PRIME e PRODOTTI FINITI**

Planimetrie di riferimento:

Elaborato "*Planimetria punti emissione convogliate e rifiuti*" con denominazioni impianti, acquisita in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. – **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

Lo stabilimento di produzione fertilizzanti è costituito da 5 linee produttive, ciascuna delle quali consente la produzione di uno specifico tipo di fertilizzante, come di seguito elencato:

- IMPIANTO PRODUZIONE FERTILIZZANTI IN POLVERE
- IMPIANTO PRODUZIONE FERTILIZZANTI GRANULATI
- IMPIANTO PRODUZIONE MISCELE DI FERTILIZZANTI (BULK BLENDING)
- IMPIANTO DI PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI
- IMPIANTO DI PRODUZIONE FORMULATI LIQUIDI

#### **Prescrizioni:**

- 1) Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA l'azienda dovrà produrre la relazione descrittiva aggiornata del funzionamento e della apparecchiature che costituiscono gli impianti presenti nello stabilimento, dando evidenza della potenzialità massima di ciascuno riportata nell'art. 1 del presente provvedimento.

## ART. 7 CICLO DELLE ACQUE

Elaborati di riferimento:

- planimetria "Raccolta rete raccolta acqua piovana", datata luglio 2023 ed acquisita in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. **Allegato 2 al presente Provvedimento;**

### **Approvvigionamenti**

L'approvvigionamento è garantito dai pozzi, dalla derivazione dal Torrente Lebba, dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nonché dall'acquedotto.

Tutti gli approvvigionamenti di acqua confluiscono in un'unica vasca, quella delle acque di prima pioggia.

### **Scarichi**

Nello stabilimento non sono presenti scarichi idrici provenienti dai reparti di produzione.

L'impianto è dimensionato in modo tale che nelle condizioni di esercizio in cui è in funzione sia l'impianto di produzione di perfosfato sia quello dei granulari l'acqua derivante dalla prima linea di produzione è del tutto assorbita dalla seconda.

Eventuali acque di lavaggio prodotte nell'impianto pilota vengono accantonate in cisterne di materiale plastico protette da telaio metallico poste nei bacini di contenimento adiacenti all'impianto di produzione dei fertilizzanti liquidi e vengono successivamente riutilizzate nell'impianto medesimo.

Le acque assimilabili alle domestiche confluiscono alla rete ARAP e quindi al depuratore gestito da SASI.

### **Acque meteoriche**

Le acque meteoriche che ricadono sui piazzali, sui tetti e sulle altre superfici coperte vengono raccolte da una rete di pozzetti grigliati, canalette grigliate e caditoie e convogliate in idonea vasca per raccogliere il quantitativo pari a quanto definito come prima pioggia; tutta l'acqua raccolta viene riutilizzata nei processi di produzione fertilizzanti granulari e perfosfato in polvere.

L'Azienda ha quantificato il volume della vasca di prima pioggia compreso fra L5 e L6, che deve essere sempre lasciato disponibile per l'accantonamento dei primi 5 mm di acque meteoriche che ricadono sul piazzale. Tale volume, calcolato per una superficie scolante di circa 54.000 mq, deve essere sempre pari a 270 mc (primi 5 mm di pioggia).

### **Prescrizioni:**

- 1) Il Gestore è tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a dare evidenza dello stato delle autorizzazioni ai fini del prelievo di acqua dai pozzi nonché dal Torrente Lebba;
- 2) Qualora non già provveduto, il Gestore è tenuto a interrompere/rimuovere definitivamente, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il tubo in PVC di collegamento acque meteoriche di pertinenza della Ditta Hadri Tanks;
- 3) Qualora non già provveduto, il Gestore è tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a segnalare sulla vasca acque prima pioggia i livelli L5 ed L6 in modo che siano chiaramente visibili per un controllo;
- 4) Qualora non già provveduto, il Gestore è tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a identificare le condotte in ingresso ed uscita dalla vasca di prima pioggia con differenti colori ed aggiornare in maniera corrispondente la planimetria "Raccolta rete raccolta acqua piovana" di cui al prot.n. 346051 del 17/08/2023 identificando le condotte in ingresso ed uscita dalla vasca di prima pioggia con differenti colori;
- 5) In caso di fermo dell'impianto produttivo, non essendo impiegate come acque di processo, le acque di prima pioggia stazionano nella vasca di raccolta. Pertanto, immediatamente dopo l'arresto gli impianti ed alla fine di ogni evento meteorico verificatosi durante il fermo della produzione, il Gestore è tenuto a monitorare i livelli della vasca di prima pioggia, provvedendo a svuotarla, nelle modalità consentite dalla presente autorizzazione, qualora pari o superiore a L6;
- 6) Il Gestore è tenuto a svuotare la vasca raccolta acque meteoriche entro una settimana dalla conclusione dell'evento meteorico. A tal fine è tenuto, altresì, a predisporre una procedura di registrazione su apposito registro degli eventi meteorici e ad effettuare il controllo del livello con cadenza almeno settimanale, registrandone gli esiti su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli;

- 7) Considerato che attualmente l'azienda non dispone di impianti di trattamento acque, il contenuto della vasca acqua di prima pioggia non può assolutamente essere scaricato. Nelle situazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, le acque di prima pioggia dovranno essere stoccate in serbatoi e/o-vasche presenti in situ ovvero smaltite come rifiuti. Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a comunicare i serbatoi e/o-le vasche a tal scopo disponibili, ed i relativi volumi;
- 8) Qualora non già provveduto, il Gestore è tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a installare i contatori utili a misurare tutte le voci del bilancio idrico, quantificando anche i volumi di acqua meteorica recuperati nel processo e i volumi di acque eccedenti la prima pioggia scaricati nel Torrente Lebba;
- 9) Tutte le merci esistenti nello stabilimento denominato Vasto 2 devono sempre essere stoccate, movimentate e lavorate in zone impermeabilizzate ed al chiuso;
- 10) I pozzetti di ispezione e campionamento dovranno essere sempre accessibili;
- 11) L'azienda dovrà mantenere integra, attraverso i necessari interventi di manutenzione, l'impermeabilizzazione del piazzale e le pendenze dovranno sempre garantire il regolare deflusso delle acque verso i tombini di raccolta;
- 12) L'azienda dovrà prevedere un programma di pulizia periodica dei pozzetti/caditoie; l'esecuzione degli interventi dovrà essere registrata in apposito registro a disposizione per il controllo;
- 13) L'azienda può scaricare solo le acque eccedenti la prima pioggia, sulle quali deve essere posizionato un contatore volumetrico con totalizzatore entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento;

## **ART. 8 RIFIUTI**

Planimetrie di riferimento:

Elaborato "*Planimetria punti emissione convogliate e rifiuti*" acquisita in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. - **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

La detenzione dei rifiuti avviene in deposito temporaneo secondo il criterio temporale ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. L'area di deposito dei rifiuti è stata suddivisa in 5 macro aree distinte, ovvero:

- un piazzale in asfalto avente una superficie dedicata al deposito temporaneo di circa 170 mq;
- un locale officina la cui superficie in cemento dedicata al deposito temporaneo è pari a circa 25 mq;
- parte dei locali uffici di cui circa 3 mq per il deposito temporaneo dei rifiuti consistenti in toner e apparecchiature elettroniche fuori uso;
- parte dell'area del magazzino ricambi pari a circa 3 mq per il deposito temporaneo delle vernici;
- una porzione del laboratorio (1 mq circa) per il deposito delle sostanze chimiche di laboratorio.

### **Prescrizioni:**

- 1) I rifiuti devono essere caricati sul registro con continuità, ovvero entro 10 giorni dalla loro produzione, ovvero dell'invio a recupero/smaltimento per l'intero quantitativo in deposito;
- 2) Nel momento in cui vengono prodotti nuovi rifiuti rispetto all'elenco contenuto nell'autorizzazione, il Gestore è tenuto a darne esplicita comunicazione al Distretto provinciale ARTA e all'A.C.;
- 3) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento le aree destinate al deposito dei rifiuti devono essere adeguatamente impermeabilizzate; i relativi depositi devono essere individuati con apposita cartellonistica riportante il codice di identificazione del rifiuto (EER);
- 4) Le aree di deposito rifiuti devono essere nettamente e chiaramente separate dalle aree di stoccaggio di non rifiuti;
- 5) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento i rifiuti pericolosi devono essere collocati in area coperta, impermeabilizzata, cordolata e dotata di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso un sistema di raccolta degli stessi;
- 6) I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere posti in bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume del serbatoio. Nel caso di più serbatoi posti nello stesso bacino, quest'ultimo deve poter contenere, oltre al volume del serbatoio di maggiori dimensioni, almeno 1/3 della somma dei volumi di tutti i serbatoi;

- 7) Il Gestore è tenuto ad inviare entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, la planimetria delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti aggiornata a seguito dell'attuazione di quanto previsto dalle prescrizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo;
- 8) Si precisa che l'azienda non è più autorizzata al recupero di materia da rifiuti non pericolosi EER 100115 e EER 100117.

## **ART. 9 STATO DEL SITO**

Documenti di riferimento:

- Relazione "Piano di monitoraggio piezometrico e idrochimico delle acque sotterranee", datata febbraio 2019 ed acquisita in atti al prot.n. 44117/18 del 12/02/2019. **Allegato 3 al presente;**
- Procedura "*Caratteristiche costruttive e modalità di realizzazione dei piezometri*", datata febbraio 2019 ed acquisita in atti al prot.n. 44117/18 del 12/02/2019. **Allegato 4 al presente;**
- Planimetria: "Ubicazione dei piezometri rispetto agli impianti produttivi e ai centri di pericolo", datata febbraio 2019 ed acquisita in atti al prot.n. 44117/18 del 12/02/2019. **Allegato 5 al presente Provvedimento.**

### **Matrice Acque Sotterranee**

La rete di monitoraggio proposta dall'azienda si compone di n. 7 piezometri la cui ubicazione é riportata nella Planimetria: "Ubicazione dei piezometri rispetto agli impianti produttivi e ai centri di pericolo", datata febbraio 2019. In particolare, la ditta ha ritenuto utile ed opportuno ampliare l'area di indagine rispetto al solo insediamento industriale; pertanto, nello studio sono state considerate anche alcune particelle catastali di proprietà della Puccioni esterne ad esso.

L'area occupata dallo stabilimento è stata interessata in passato dalla realizzazione di una rete piezometrica. Alcune delle opere esistenti non appaiono in buono stato di conservazione e poiché la loro ubicazione risulta ottimale per la ricostruzione dell'andamento della falda, saranno sostituite con piezometri di nuova realizzazione. Per quanto concerne le altre opere esistenti e non sostituite dai nuovi piezometri, saranno valutate caso per caso le condizioni, l'efficienza e la rappresentatività delle stesse al fine di valutarne l'integrazione nella rete di monitoraggio piuttosto che l'eventuale dismissione.

Si riportano le perforazioni/piezometri previste dallo studio:

- i piezometri perimetrali (T1, T2, T5 e T6) funzionali a definire le condizioni idrochimiche a monte e valle dello stabilimento ed a ottenere misure di livello di falda in punti la cui spaziatura consente l'interpolazione di una superficie piezometrica rappresentativa;
- i piezometri T3, T4 e T7 ubicati in aree produttive interne allo stabilimento;
- i piezometri T2, T4, T6 e T7 ubicati in vicinanza del fosso Lebba;
- i piezometri T1, T3, T6 e T7 realizzati in corrispondenza e sostituzione degli esistenti S3, S6, S9 e S4.

### **Matrice Suolo**

I sondaggi saranno realizzati con perforazione a carotaggio continuo, nei punti denominati T1, T4 e T5, con prelievo di un campione di terreno rappresentativo dell'intervallo di profondità 0,0 1,0 m dal piano campagna.

### **Prescrizioni:**

- 1) Le posizioni individuate nella Planimetria: "Ubicazione dei piezometri rispetto agli impianti produttivi e ai centri di pericolo", datata febbraio 2019, sono da ritenersi definitive salvo lievi modifiche che saranno valutate a valle delle verifiche in campo. Qualsiasi variazione significativa della posizione di uno o più punti, che dovesse rendersi necessaria per ragioni al momento non prevedibili, dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con gli Enti di controllo;
- 2) Al termine delle attività di perforazione e completamento delle opere, da concludersi entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a fornire agli Enti di controllo la planimetria definitiva dei piezometri realizzati con le relative coordinate planoaltimetriche;
- 3) Al termine delle attività di realizzazione dei piezometri, il Gestore è tenuto ad effettuare una prima campagna di monitoraggio dei livelli di falda, con precisione centimetrica, seguita da una seconda campagna di monitoraggio a distanza di 1 mese, allo scopo con confermare sia la ricostruzione

- piezometrica che l'efficienza dei piezometri. Le operazioni di cui sopra dovranno concludersi entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- 4) In concomitanza del monitoraggio dei livelli di falda si dovrà inoltre effettuare la misurazione dei livelli del battente idrico del Torrente Lebba sul almeno due sezioni rappresentative;
  - 5) A regime le operazioni di monitoraggio dei livelli della falda e del battente idrico del Torrente Lebba andranno ripetute con cadenza semestrale;
  - 6) Il gestore dovrà redigere una relazione geologica conclusiva riassuntiva delle indagini condotte e corredata dalla ricostruzione della modalità di circolazione idrica sotterranea e relativa/e ricostruzioni della superficie piezometrica;
  - 7) Il Gestore è tenuto ad effettuare le analisi della matrice acque sotterranea entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale; le concentrazioni rilevate nelle acque sotterranee dovranno essere confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione ("CSC") di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - 8) Il Gestore è tenuto ad effettuare le analisi della matrice suolo entro i successivi 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento e successivamente con cadenza decennale; le concentrazioni rilevate dovranno essere confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione ("CSC") di cui alla Colonna B della Tabella I dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - 9) Il primo screening analitico dovrà comprendere, oltre agli analiti di cui al piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui al successivo art.11 del presente provvedimento, anche:
    - per le acque sotterranee i composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non;
    - per i terreni i composti inorganici, composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni;
  - 10) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., si ribadiscono gli obblighi del Gestore in merito:
    - all'invio della comunicazione di potenziale contaminazione prevista agli art 242 comma 1 ovvero art. 245 comma 1 ovvero art. 249, compilando la modulistica di cui alla DGR 87/2022, da inoltrarsi a tutti i soggetti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., come individuati nel modulo A, nonché all'AC AIA;
    - all'attuazione, nei tempi e con le modalità previste nel richiamato D.Lgs.152/06 e s.m.i, delle necessarie misure di prevenzione per impedire o minimizzare il danno sanitario e ambientale, ed alla immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs..152/06 e s.m.i.;
  - 11) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in Gestore è tenuto, inoltre all'invio, a tutti gli enti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. individuati dal modello A della DGR 87/2022:
    - degli esiti delle verifiche di tenuta delle vasche esperiti in attuazione delle prescrizioni AIA;
    - di una dichiarazione che attesti se il contaminante rilevato viene/veniva utilizzato nel ciclo produttivo ovvero se per il contaminante rilevato si possa con ragionevolezza escludere un legame con materie prime e prodotti chimici utilizzati, anche in conseguenza a processi di degradazione chimica.

## **ART. 10**

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

L'Azienda deve porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- 1) i serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso;
- 2) le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;

- 3) le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
- 4) eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- 5) l'Azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- 6) le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- 7) l'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- 8) in caso di sversamento accidentale di liquidi e solidi sui piazzali l'azienda deve sempre disporre di materiali assorbenti atti a raccogliere eventuali sversamenti;
- 9) in caso di sversamento in prossimità di una caditoia delle acque meteoriche, occorre disporre di dispositivi atti ad intercettare la caditoia stessa;
- 10) il Gestore è tenuto a verificare la tenuta della tubazione di trasporto di acido solforico attraverso prova di pressione con cadenza annuale e con una video-ispezione della tubazione più esterna con cadenza triennale; gli esiti di tali verifiche dovranno essere certificati in una specifica relazione tecnica da trasmettere insieme al report annuale;
- 11) le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

## ART. 11

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza prevista negli articoli del presente Provvedimento.

Inoltre è tenuto al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo datato agosto 2023 acquisito in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. – **Allegato 6 al presente Provvedimento.**

#### **Prescrizioni:**

- 1) Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio del Biofiltro (Camino E5) come indicato nelle Linea Guida ARTA denominate: "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI GASSOSE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E BIOESSICAZIONE" e nel paragrafo emissioni;
- 2) il Gestore è tenuto ad integrare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo datato agosto 2023 e acquisito in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023 – Allegato 6 al presente Provvedimento – con il campionamento, su tutti i punti di emissione in atmosfera, di portata, tenore di ossigeno ed umidità;
- 3) il Gestore è tenuto ad integrare ed effettuare il monitoraggio annuale delle acque sotterranee su tutti i piezometri, come indicato al punto 7 dell'art.9 della presente autorizzazione;
- 4) il Gestore è tenuto ad integrare quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo datato agosto 2023 e acquisito in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023 – Allegato 6 al presente Provvedimento – con le prove di tenuta a pressione, proposte dall'azienda, effettuate con cadenza annuale della tubazione per il trasporto di acido solforico e con le verifiche mediante videoispezione della tubazione più esterna con cadenza triennale, sempre come proposto dall'azienda;
- 5) le metodiche di campionamento ed analisi da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche UNI EN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti;
- 6) Il Gestore è tenuto ad integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo datato agosto 2023 e acquisito in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023. – Allegato 6 al presente Provvedimento – con il monitoraggio annuale dei metalli sulle polveri in emissione;
- 7) il Gestore è inoltre tenuto, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, ad inviare un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) redatto secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti.

**ART. 12**  
**CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE**

**Prescrizioni:**

- 1) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo;
- 2) Per quanto attiene il consumo specifico di fosforite e di acido solforico e fosforico, gli stessi dovranno essere riferiti all'anidride fosforica prodotta.

**ART. 13**  
**GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

**Prescrizioni:**

- 1) Il Gestore è tenuto ad attuare quanto necessario al fine di impedire che sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente (p. e. solfato di rame, di manganese e di zinco, gasolio) possano confluire in acque superficiali;
- 2) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore è tenuto ad implementare nel sistema di gestione ambientale una procedura di emergenza che preveda l'intercettazione delle caditoie ed impedisca lo scarico del bypass delle acque eccedenti la prima pioggia; tale procedura dovrà essere condivisa con il Competente Distretto ARTA e con l'A.C. AIA;
- 3) Il Gestore è tenuto ad attuare quanto necessario al fine di impedire che sostanze fra loro incompatibili possano entrare, neanche accidentalmente, in contatto fra loro (p.e. acido solforico e nitrato di ammonio o di potassio), ponendo attenzione anche alle tubazioni di trasporto;
- 4) In caso di sversamento accidentale di liquidi e solidi sui piazzali l'azienda deve sempre disporre di materiali assorbenti atti a raccogliere eventuali sversamenti. Inoltre, in caso di sversamento in prossimità di una caditoia delle acque meteoriche, occorre disporre di dispositivi atti ad intercettare la caditoia stessa. L'azienda deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad impedire che lo sversamento possa confluire nel suolo o in acque superficiali o sotterranee;
- 5) Qualora non già provveduto, il Gestore è tenuto, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, ad installare un allarme sonoro sul manometro differenziale installato sui filtri a maniche atto a segnalare eventuali malfunzionamenti ed anomalie sulle linee di granulazione/essiccazione e di raffreddamento/frantumazione/vagliatura; in caso di malfunzionamento, il Gestore è tenuto ad avviare le procedure di interruzione dell'emissione in atmosfera nei minimi tempi tecnici necessari al fine di mettere in sicurezza l'impianto,
- 6) Il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA le date di effettuazione di interventi di manutenzione che possono causare il superamento dei valori di concentrazione limite autorizzati;
- 7) Tutte le variazioni al processo produttivo, anche quando trattasi di prove di breve durata, devono essere in ogni caso preventivamente assentite dall'Autorità Competente; tal fine il Gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione, con almeno 60gg di anticipo, al Competente Distretto ARTA ed all'AC;
- 8) Qualora non presenti, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento su tutti i punti di emissione dovranno essere installati dei manometri differenziali; successivamente all'installazione dei manometri, le procedure di gestione dei malfunzionamenti dovranno essere su tutti i punti emissivi analoghe a quelle previste per il camino E5,
- 9) Qualora non presenti, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore è tenuto ad installare dispositivi automatici atti a segnalare tempestivamente eventuali inefficienze del sistema di abbattimento, comprese le pompe di ricircolo dell'acqua; tutti dati misurati da tali dispositivi di controllo automatici dovranno essere registrati e conservati in azienda;
- 10) L'avvio della fase produttiva e delle conseguenti reazioni chimiche di processo è condizionato alla verifica del corretto funzionamento degli scrubber; in caso di malfunzionamento il Gestore dovrà avviare

le procedure di interruzione dell'emissione in atmosfera nei tempi tecnici strettamente necessari a mettere in sicurezza l'impianto,

- 11) Le segnalazioni esterne di molestia olfattiva relative all'attività del sito produttivo devono essere tempestivamente comunicate ad ARTA, ASL e A.C. Tali segnalazioni ed eventuali interventi verranno riportati nella relazione annuale, con i provvedimenti assunti per bloccare e prevenire il ripetersi del fenomeno;
- 12) In riferimento alla manutenzione programmata degli scrubbers e dei filtri a maniche, l'effettuazione della stessa non deve comportare il superamento dei limiti di emissione in atmosfera.

#### **Comunicazioni in caso di malfunzionamento:**

- 13) Nel caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento, ed ancor più nell'ipotesi di interruzione di quest'ultimo, si deve comunicare entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA e all'Autorità Competente. Nella comunicazione si riporteranno le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio,
  - 14) Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre i tempi tecnici strettamente necessari a ripristinare il normale funzionamento e comunque non oltre 48 ore dall'evento;
  - 15) Nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione autorizzati siano rispettati;
  - 16) In caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo (SME), se presente, o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale ARTA,
- In caso di malfunzionamento del sistema di recupero termico dell'aria calda in uscita dal raffreddatore, il Gestore è tenuto a seguire il Piano di gestione nelle condizioni diverse dal normale esercizio nonché quanto prescritto con parere ARTA prot.n. 17699/2020;
- 17) I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese;

#### **Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività:**

- 18) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- 19) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- 20) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
  - Autorità Competente per l'A.I.A.;
  - Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti - Ufficio attività tecniche;
  - Comune territorialmente competente;
  - Arta Distretto provinciale competente;
  - ASL territorialmente competente;
  - Provincia territorialmente competente.

### **ART. 14**

#### **APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS**

Si applicano i seguenti documenti di riferimento in materia di BAT/BREF:

- (BREF) sulle Migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*) intitolato "Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (ammoniaca, acidi e fertilizzanti) - LVIC-AAF" adottato da Agosto 2007;
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica”.

#### **Documenti di riferimento:**

- Elaborato “Piano di emergenza impatti odorigeni” datato 13/08/2023 ed acquisito in atti al prot.n. 346051 del 17/08/2023- **Allegato 7 al presente Provvedimento.**

#### **Prescrizioni:**

- 1) Nel Report annuale l'Azienda dovrà dare evidenza di quanto attuato in applicazione delle BAT;
- 2) Il Gestore è tenuto a dare evidenza dell'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016 entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento,
- 3) Il Gestore è tenuto a dare evidenza dell'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 entro 4 anni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della medesima, ovvero entro il 12 dicembre 2026;
- 4) Riguardo alla realizzazione del recupero termico dell'aria calda in uscita dal raffreddatore, nel report annuale, l'Azienda dovrà quantificare e documentare, mediante apposite misurazioni ed il confronto con i dati storici, la riduzione ottenuta in termini di flusso di massa di inquinanti in emissione e corrispondente riduzione dei fattori di emissione, nonché dei consumi specifici di metano;
- 5) Il gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nel documento “Piano di emergenza impatti odorigeni” datato 13/08/2023 ed acquisito in atti al prot. n. RA/325348 del 28/07/2023. Qualora non presenti, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, tale piano dovrà essere implementato, in attuazione della BAT 20, includendo *“tutti gli elementi riportati di seguito:*
  - i) *un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;*
  - ii) *un protocollo per il monitoraggio degli odori;*
  - iii) *un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi odorigeni identificati;*
  - iv) *un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione”;*
- 6) Il gestore è tenuto a riesaminare ed implementare, in caso di eventi odorigeni identificati ovvero di criticità rilevate durante i controlli, il piano di gestione delle emissioni odorogene di cui al punto precedente, dandone comunicazione ad ARTA e all'AC;
- 7) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad individuare un'area confinata e posta sotto aspirazione, nella quale svolgere le attività di lavorazione e movimentazione di materie prime/rifiuti/fertilizzanti potenzialmente fonte di emissioni odorogene, garantendo un idoneo numero di ricambi d'aria orari (almeno 3). Le emissioni provenienti da tali attività dovranno essere inviate ad idoneo sistema di abbattimento;
- 8) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a trasmettere all'AC e ad ARTA una soluzione progettuale, con relativo cronoprogramma degli interventi, che consenta di evitare la dispersione di emissioni diffuse all'esterno dell'area di impianto durante le operazioni di manutenzione degli impianti, limitando altresì le emissioni di polveri anche nell'ambiente di lavoro;
- 9) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a presentare un progetto per la riduzione delle emissioni diffuse di polveri, con idoneo cronoprogramma, prevedendo la progressiva compartimentazione delle aree dei capannoni che contengono sorgenti di emissioni diffuse e azioni di mitigazione sulle sorgenti. Il progetto dovrà modulare le priorità degli interventi in funzione dell'intensità delle emissioni prodotte da ciascuna sorgente;
- 10) Nelle more della conclusione degli interventi di compartimentazione delle aree e di mitigazione delle sorgenti, occorre procedere in modo sistematico alla completa pulizia dei piazzali, con idonea frequenza legata all'intensità del vento, e comunque almeno due volte al giorno, con l'uso di motospazzatrice e/o nebulizzazione di acqua. Si dovranno registrare gli interventi effettuati su apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo,

- 11) A seguito della messa in esercizio del biofiltro, il gestore è tenuto a relazionare in merito alle dotazioni impiantistiche minime e alle condizioni operative ottimali del biofiltro; tali informazioni dovranno essere trasmesse contestualmente agli esiti della marcia controllata sul punto di emissione E5.

#### **ART. 15**

##### **D.LGS. 105/2015**

L'azienda dichiara di detenere sostanze pericolose in quantitativi inferiori alle soglie di cui al D.Lgs.105/2015 e s.m.i..

##### **Prescrizioni:**

- 1) Si ritiene che nel report annuale debba essere data evidenza dei massimi quantitativi istantanei di sostanze pericolose che sono stati detenuti nell'anno confrontandoli con le soglie del D. Lgs. 105/15. Tale verifica deve poter essere effettuata tempestivamente anche in fase di controllo;
- 2) La Ditta è tenuta ad effettuare in modo separato lo stoccaggio delle sostanze comburenti dalle sostanze combustibili (a maggior ragione se infiammabili), ponendo in atto tutti gli accorgimenti atti a prevenire gli incendi nelle aree in cui sono stoccati il nitrato di ammonio o di potassio; si dovrà porre particolare attenzione, inoltre, a disporre di tutti gli accorgimenti per rilevare ed estinguere eventuali principi di incendio;
- 3) Nei magazzini i materiali dovranno essere depositati in modo ordinato e impilati in modo stabile, in modo da garantire la sicurezza degli operatori;
- 4) Dovranno essere presenti, all'interno dei magazzini, indicazioni inerenti il materiale contenuto, eventuali pericoli e precauzioni di comportamento, nonché le relative schede di sicurezza.

#### **ART. 16**

##### **RUMORE**

- 1) Il Gestore è tenuto a ripetere la valutazione di impatto acustico in occasione di modifiche impiantistiche che impattino sulle emissioni acustiche e, comunque, con cadenza almeno triennale;
- 2) Entro 90gg dalla messa in esercizio del biofiltro, il Gestore è tenuto ad effettuare ed inviare all'AC e all'ARTA le risultanze del collaudo acustico. La relazione, firmata da tecnico abilitato in acustica, dovrà contenere la verifica del rispetto sia dei valori limite di immissione sia dei valori di emissione, come definiti dal DPCM 14/11/97 e come fissati dalla zonizzazione comunale; se del caso, l'azienda dovrà altresì verificare il rispetto del valore limite differenziale;
- 3) Qualora dai rilievi acustici si evidenziassero superamenti dei suddetti limiti, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARTA, predisponendo contestualmente un piano di risanamento acustico;
- 4) I dati di misurazione e la loro valutazione è riportata su apposita documentazione conservata nell'archivio del SGA.

#### **ART. 17**

##### **REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI**

##### **Prescrizioni:**

- 1) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve, altresì, includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;

- 2) Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:
- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
  - le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
  - l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
  - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché i provvedimenti intrapresi dalla Ditta;
- 3) Nel report annuale il Gestore dovrà allegare i certificati degli esiti delle verifiche sulle condotte che trasportano acido solforico.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
					SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
<b>MATRICE</b>	Sigla									
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>										
<b>SCARICHI IDRICI</b>										
<b>MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</b>										
<b>RIFIUTI (indicare EER)</b>										
<b>EMISSIONI SONORE</b>										
<b>PIEZOMETRI</b>										
<b>ALTRO (indicare)</b>										

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
<b>CONSUMI SPECIFICI</b>							
<b>FATTORI DI EMISSIONE</b>							

<b>ALTRI (INDICARE)</b>				
<b>IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>COMMENTI</b>

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate.
2. Quantità di combustibili utilizzati.
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC.
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'Azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli edenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

## **ART. 18**

### **PIANO DEI CONTROLLI ARTA**

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà, contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'Azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Nelle seguenti tabelle si riportano le attività di campionamento che, in linea di massima, ARTA effettuerà durante il sopralluogo. Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre, ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

In fase di campionamento, ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

**Acque Sotterranee** - Controllo effettuato su due piezometri: uno a monte e uno a valle

Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
Metalli (n. 10 metalli)
azoto ammoniacale
azoto nitroso
azoto nitrico
Solventi clorurati
solfati
fosforo totale
fluoruri
Idrocarburi totali

**Campionamento ed Analisi emissione E5 o E5/2**

Voce
Polveri
Portata, Temperatura
Umidità
HF
HCl
NOx
SOx
NH3
TOC
Metalli (n. 6 metalli)
Unità odorimetriche

**Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta tra gli altri punti di emissione**

Voce
Polveri
Portata, Temperatura
Umidità
O2
Metalli (n. 6 metalli)

**ART. 19**

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n.1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

**ART. 20**

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

**ART. 21**

Il presente Provvedimento sostituisce integralmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8 del 09/06/2006 e s.m.i.

#### **ART. 22**

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

#### **ART. 23**

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **ART. 24**

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente Provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 - Politica Energetica e Risorse del Territorio del Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ART. 25**

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

#### **ART. 26**

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

---

#### **Allegati:**

**Allegato 1:** Planimetria punti emissione convogliate e rifiuti, rif. prot.n. 346051 del 17/08/2023;

**Allegato 2:** Raccolta rete raccolta acqua piovana, rif. prot.n. 346051 del 17/08/2023;

**Allegato 3:** Piano di monitoraggio piezometrico e idrochimico delle acque sotterranee, rif. prot.n. 44117/18 del 12/02/2019;

**Allegato 4:** Caratteristiche costruttive e modalità di realizzazione dei piezometri, rif. prot.n. 44117/18 del 12/02/2019;

**Allegato 5:** Ubicazione dei piezometri rispetto agli impianti produttivi e ai centri di pericolo, rif. prot.n. 44117/18 del 12/02/2019;

**Allegato 6:** Piano di Monitoraggio e Controllo datato agosto 2023, rif. prot.n. 346051 del 17/08/2023;

**Allegato 7:** Piano di emergenza impatti odorigeni, rif. prot.n. 346051 del 17/08/2023;

**Allegato 8:** Parere ARTA prot.n. 17699/2020;

**Allegato 9:** Parere ARTA prot.n. 2534/2023;

**Allegato 10:** Parere ARTA prot.n. 9781/2023;

**Allegato 11:** Verbale dell'incontro tecnico tenutosi il 05/10/2017;

**Allegato 12:** Verbale di Conferenza dei Servizi del 17/05/2018;

**Allegato 13:** Verbale di Conferenza dei Servizi del 23/07/2019.

#### **L'ISTRUTTORE**

**Dott. Claudio TONTODONATI**  
(firmato elettronicamente)

#### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**Dott. Fabio PIZZICA**  
(firmato elettronicamente)

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott. Dario CIAMPONI**  
(firmato digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** B5D7F24B29A192F56AA17A45B5F2C6CECB35B4CB03FE7E96DC0EB29FE3297644

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
Nr. determina DPC025/427  
Data determina 18/12/2023  
Progressivo 22903/23

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAKQ8LY-149437

**PASSWORD** oSa7k

**DATA SCADENZA** 17-12-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

